



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Prima Convocazione

N° 1 DEL 27/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **giovedì ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, con **modalità esclusivamente telematica** e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
ZILIANI LORENZO	SINDACO	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	==
BETTONI SANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI DANILO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MORETTI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BREDA GRAZIANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MORETTI ROBERTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	==
BOSIO DIEGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA GIANLUIGI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

E' collegato telematicamente alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno Gianluigi Turla.

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott. Alberto Bernardi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Lorenzo Ziliani, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.1 IN DATA 27/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale e dopo l'appello del Segretario, il Sindaco Lorenzo Zilliani dà lettura dell'informativa (Agli Atti) preordinata a rendere edotti i presenti del fatto che le sedute consiliari sono videoregistrate, ai sensi del vigente Regolamento consiliare in materia.

La seduta è straordinaria. Inizialmente convocata con modalità "in presenza" (avviso di convocazione prot.n.1278 in data 21.02.2025), si svolge in modalità interamente telematica mediante la piattaforma "Zoom", con rigorosa osservanza di tutte le disposizioni del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica" approvato con deliberazione consiliare n.17 del 09.05.2022.

I consiglieri comunali sono stati opportunamente informati di tale variazione della modalità di svolgimento della seduta mediante PEC prot.n.1384 del 26.02.2025. Analogo avviso informativo è stato pubblicato all'albo online dell'Ente e divulgato attraverso i canali istituzionali alla cittadinanza.

La pubblicità della seduta è garantita dalla pubblicazione della videoregistrazione della stessa sul sito istituzionale del Comune di Monte Isola.

Il Sindaco illustra brevemente l'unico punto iscritto all'ODG.

Interviene quindi il Capogruppo di Minoranza Severino Mazzucchelli per chiedere delucidazioni in merito alle modalità di caricamento del prospetto IMU presso il MEF ed il Segretario Comunale illustra il punto per meglio inquadrare le necessità formali sottese alla deliberazione.

Non si registrano altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 09.05.2022;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 48 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;

CONSIDERATO che, con le sopraindicate delibere, il consiglio comunale, per l'anno 2025 ha confermato le aliquote ai fini IMU così come approvate con deliberazione di CC. n. 3 del 23/01/2023;

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;

- al comma 750: “L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;

- al comma 751: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;

- al comma 752: “L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

- al comma 753: “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

- al comma 754: “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

RICHIAMATO, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economie e Finanze pubblicato il 28/11/2024 sul portale del Federalismo fiscale che in considerazione dell'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, i comuni devono adottare il Prospetto delle aliquote dell'IMU, e ricorda che, in mancanza dell'elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite l'apposita procedura informatica, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

PRECISATO le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approva una prima delibera secondo le modalità sopra indicate;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO CHE:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO INOLTRE ATTO che, in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RILEVATO inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 07/03/2020;

RICHIAMATA, quindi, la delibera C.C. n. 3 del 23/01/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU e che in sede di approvazione del DUP 2025-2026-2027 e del bilancio di previsione 2025-2026-2027 il consiglio comunale ha confermato l'applicazione delle stesse per l'anno 2025;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Tutto ciò premesso;

Con votazione resa singolarmente dai consiglieri collegati telematicamente, su chiamata nominativa del Segretario Comunale, dal seguente esito:

- ☐ Presenti: n.9 (Assenti Angelo Colosio Capogruppo di Maggioranza e Mario Archetti – Minoranza)
- ☐ Favorevoli: n.7 (Maggioranza)
- ☐ Astenuti: n.2 (Minoranza: Consigliere Capogruppo Severino Mazzucchelli e Consigliere Diego Bosio)
- ☐ Zero contrari

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno di imposta 2025 il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU elaborato accedendo al portale on line del federalismo fiscale in data 21/02/2025 che forma parte integrante della presente deliberazione:

Prospetto aliquote IMU - Comune di MONTE ISOLA	
ID Prospetto 8309 riferito all'anno 2025	
Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso. Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO	
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:	
- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;	
- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Vigente regolamento dell'imposta municipale propria (legge 27/12/2019 n. 160) approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 07/03/2020; Art.18 "Esenzioni"; Art. 19 "Esenzioni per gli enti non commerciali".	
Precisazioni	
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.	
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.	
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.	
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".	
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.	

2. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00= la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione produce i propri effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
4. **DI PROVVEDERE** entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

SUCCESSIVAMENTE, su invito del Sindaco e al fine di dare tempestiva attuazione ai contenuti della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa singolarmente dai nove consiglieri collegati telematicamente, su chiamata nominativa del Segretario Comunale, dal seguente esito:

- Presenti: n.9 (Assenti Angelo Colosio Capogruppo di Maggioranza e Mario Archetti – Minoranza)
- Favorevoli: n.7 (Maggioranza)
- Astenuti: n.2 (Minoranza: Consigliere Capogruppo Severino Mazzucchelli e Consigliere Diego Bosio)
- Zero contrari

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Lorenzo Ziliani

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Bernardi

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82